



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 90/21**  
Lussemburgo, 26 maggio 2021

Ordinanza del presidente del Tribunale nella causa T-54/21R  
OHB / Commissione

**Il presidente del Tribunale respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni dell'Agenzia spaziale europea, la quale agisce in nome e per conto della Commissione europea, che comportano l'esclusione della società tedesca OHB System dall'appalto pubblico per la «fornitura di satelliti di transizione Galileo»**

*Il bilanciamento degli interessi in gioco fa propendere per la non concessione della sospensione richiesta*

Il 29 gennaio 2021, la società tedesca produttrice di satelliti OHB System AG (in prosieguo: l'OHB) ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea diretto all'annullamento di due decisioni dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Con tali decisioni, l'ESA, agendo in nome e per conto della Commissione, in esito ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, non ha accolto l'offerta dell'OHB e ha aggiudicato due contratti per la «Fornitura di satelliti di transizione Galileo» alla Thales Alenia Space Italia SpA (Italia – in prosieguo: la Thales Alenia) e all'Airbus Defence & Space GmbH (Germania – in prosieguo: l'Airbus). Unitamente al suo ricorso, l'OHB ha anche presentato dinanzi al Tribunale una **domanda di provvedimenti provvisori** diretta ad **ottenere, quale misura provvisoria, la sospensione delle decisioni dell'ESA che comportano, in sostanza, la sua esclusione dall'appalto di cui trattasi.**

A sostegno della sua domanda, l'OHB fa essenzialmente valere che la sua concorrente Airbus avrebbe assunto uno dei suoi dirigenti che aveva svolto un ruolo decisivo nella definizione della sua offerta. **L'OHB sospetta che detto ex dipendente abbia ottenuto illegalmente informazioni sensibili, atte ad apportare al nuovo datore di lavoro (Airbus) indebiti vantaggi in sede di aggiudicazione dell'appalto.**

Nell'ambito del procedimento sommario, il presidente del Tribunale, con ordinanza del 31 gennaio 2021, - in via provvisoria e senza aver sentito la Commissione - ha accolto l'istanza dell'OHB di sospendere l'esecuzione della decisione dell'ESA che l'aveva informato del fatto che la sua offerta per l'appalto pubblico di cui trattasi non era stata accolta<sup>1</sup>. Egli ha poi specificato, con ordinanza del 26 febbraio 2021, che l'ordinanza del 31 gennaio 2021 riguarda unicamente l'Airbus e non la Thales Alenia. Infatti, **l'OHB ha addotto elementi solo per quanto riguarda l'Airbus.**

**Con la sua ordinanza odierna, il presidente del Tribunale, in qualità di giudice dei procedimenti sommari, dopo aver sentito la Commissione, annulla le sue precedenti ordinanze e respinge la domanda di provvedimenti provvisori dell'OHB.**

Il presidente del Tribunale rileva che, a prima vista, la domanda dell'OHB non è del tutto priva di serio fondamento<sup>2</sup> e che il danno lamentato da quest'ultima è oggettivamente grave.

<sup>1</sup> Tale ordinanza è stata emessa in base all'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale secondo cui il presidente del Tribunale può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d'ufficio.

<sup>2</sup> Il presidente del Tribunale ritiene, in particolare, che, fatta salva la decisione del Tribunale sul ricorso principale, **l'eventuale mancanza di diligenza della Commissione per quanto riguarda la garanzia del rispetto della parità di trattamento delle società** partecipanti alla gara d'appalto meriti un esame approfondito. A tal riguardo, il presidente del Tribunale evidenzia che **l'ESA ha inviato una richiesta di informazioni all'Airbus il 29 gennaio 2021** (ossia il giorno della presentazione del ricorso dell'OHB) segnatamente **in merito al contributo dell'ex dipendente dell'OHB** alla

Il presidente del Tribunale ritiene, tuttavia, che sia necessario **soppesare i rischi** associati a ciascuna delle possibili soluzioni nell'ambito del procedimento sommario (rispettivamente, accoglimento o rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione quale misura provvisoria).

A tale proposito, il presidente del Tribunale osserva, in primo luogo, che, nell'ipotesi in cui l'OHB risultasse vittoriosa nel procedimento di merito, il danno connesso alla perdita definitiva della sua possibilità di ottenere l'appalto di cui trattasi (a causa del rigetto della domanda di provvedimenti provvisori) potrebbe essere valutato, il che consentirebbe di risarcire integralmente il danno individuale effettivamente subito a tale titolo. Per contro, nell'ipotesi in cui fossero ordinate le misure provvisorie richieste, la Commissione si troverebbe nell'impossibilità di concludere un contratto con uno degli aggiudicatari, il che comporterebbe notevoli **conseguenze tecniche e finanziarie per il programma spaziale dell'Unione. La rapida conclusione di tale contratto è quindi di rilevante interesse generale.**

In secondo luogo, il presidente del Tribunale evidenzia che, sebbene la perdita di utili attesa dall'OHB e il risarcimento da versare ai suoi collaboratori ammontino a circa 30 milioni di euro, tale importo deve essere rapportato al **valore dei programmi europei di navigazione satellitare**, il quale è cospicuo poiché **l'Unione, nel solo periodo dal 2014 al 2020, ha in essi investito oltre 7 miliardi di euro**, e al **valore complessivo dei satelliti, oggetto dell'appalto di cui trattasi, pari a circa 1,47 miliardi di euro.**

In terzo luogo, il presidente del Tribunale rileva che la probabile fondatezza delle affermazioni dell'OHB è limitata ad un unico aspetto: l'eventuale mancanza di diligenza della Commissione per quanto riguarda la garanzia del rispetto della parità di trattamento delle società partecipanti alla gara di appalto<sup>3</sup>. Orbene, va al riguardo osservato non soltanto che la **denuncia sporta dall'OHB presso la procura tedesca è stata archiviata, ma anche che l'ESA, agendo in nome e per conto della Commissione, ha preso l'iniziativa di inviare una richiesta di informazioni all'Airbus al fine di esaminare il rischio di illegalità.**

Alla luce delle suesposte considerazioni, il presidente del Tribunale conclude che **la ponderazione degli interessi in gioco volge a favore della mancata concessione delle misure provvisorie richieste.**

---

**IMPORTANTE:** Il Tribunale emanerà la propria sentenza definitiva nel merito della causa in una data successiva. Un'ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori non pregiudica l'esito dell'azione principale. Contro una decisione del presidente del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi al presidente della Corte.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) dell'ordinanza è pubblicato sul sito CURIA*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

preparazione dell'offerta nell'ambito delle sue nuove funzioni presso l'Airbus. **L'Airbus ha fornito, a tal proposito, una risposta succinta e vaga.** Il presidente del Tribunale conclude che non si può escludere che tale verifica tardiva ed incompleta da parte dell'ESA sia stata insufficiente per valutare l'entità della partecipazione dell'ex dipendente dell'OHB alla preparazione della procedura di aggiudicazione nell'ambito delle sue nuove funzioni presso l'Airbus.

<sup>3</sup> Vedasi nota 2 qui sopra.